



REGOLAMENTO COMITATO SCIENTIFICO ASSOCIAZIONE LYME ITALIA E COINFEZIONI

ART. 1 DEFINIZIONE

Il Comitato Scientifico è un organo consultivo e di appoggio al Consiglio Direttivo, rappresenta l'interfaccia dell'Associazione nei confronti del mondo scientifico ed accademico.

Art. 2 FUNZIONI

Il Comitato Scientifico è composto da medici, ricercatori e operatori professionali con funzioni di consulenza del Consiglio Direttivo in tema di ricerca ed informazione scientifica e può formulare proposte circa lo svolgimento delle attività dell'Associazione. L'assemblea ed il Consiglio Direttivo possono sottoporre alla valutazione del Comitato iniziative e programmi di sviluppo che l'associazione intende porre in essere.

Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno per procedere alla valutazione dell'andamento delle attività scientifiche dell'associazione, anche sulla base di un'apposita relazione annuale che dovrà redigere e sottoporre al Consiglio Direttivo in carica.

I membri del Comitato presteranno a titolo gratuito la loro collaborazione all'Associazione, garantendo il perseguimento dello scopo sociale.

I componenti sono nominati dal Consiglio Direttivo, è composto da un minimo di 5 ad un numero massimo di 17 componenti. È data facoltà al Consiglio Direttivo di decidere per ogni mandato una diversa composizione numerica del Comitato. Il Consiglio Direttivo può scegliere di nominare il Coordinatore del Comitato, scegliendolo tra i componenti del Comitato Scientifico stesso. Il Coordinatore del Comitato Scientifico ha la funzione di convocare le riunioni del Comitato Scientifico, coordinandosi con il Presidente dell'Associazione Lyme Italia e Coinfezioni. Il Comitato scientifico, in qualità di organismo tecnico scientifico, nell'ambito del perseguimento degli obiettivi propri dell'Associazione, svolge in particolare le seguenti funzioni:

- a. valuta la correttezza scientifica degli elaborati tecnico professionali, aventi rilevanza esterna, prodotti in nome e per conto dell'Associazione;
- b. valuta i progetti eventualmente pervenuti nel caso in cui il Consiglio Direttivo decida di stanziare fondi per sostenere una o più ricerche su temi specifici connessi al progresso delle conoscenze sulla malattia. Il Comitato Scientifico esprimerà su di essi giudizi circostanziati dopo valutazione in cieco (senza essere a conoscenza dei proponenti). Il parere del Comitato Scientifico è solo

- consuntivo e non è comunque vincolante. La decisione finale su quale progetti finanziare spetta comunque al Consiglio Direttivo;
- c. promuove e svolge attività di formazione del Personale medico sanitario sulla malattia di Lyme e coinfezioni ad essa correlate;
 - d. stimola l'attività dell'Associazione volta al raggiungimento degli scopi sociali;
 - e. esercita le funzioni consultive su tutte le materie che vengono sottoposte dal Consiglio direttivo dell'Associazione Lyme Italia e Coinfezioni;
 - f. fornisce o rivede, su richiesta del consiglio direttivo, materiale divulgativo o informativo che possa essere utile per le varie attività sociali;
 - g. promuove la stesura di linee guida per giungere ad un percorso diagnostico e terapeutico.

Art. 3 DURATA

Il Comitato Scientifico dura in carica tre anni, i membri eletti sono rinnovabili. La mancata partecipazione a più di tre riunioni consecutive del Comitato Scientifico comporta la decadenza dalla qualità di membro del Comitato Scientifico.

Art. 4 CONVOCAZIONE

Il Comitato Scientifico è convocato dal Presidente dell'Associazione o, in alternativa, dal Coordinatore del Comitato Scientifico, di norma due volte l'anno o comunque ogni sei mesi. La convocazione avviene in via telematica o mediante lettera contenente l'ordine del giorno, da inviarsi almeno quindici giorni prima della data della riunione, oppure in via urgente, almeno otto giorni prima in via telematica. È convocato, inoltre, su richiesta del Direttore del Comitato ovvero di almeno un terzo dei suoi membri. Nel caso in cui siano preannunciate numerose assenze, o assenze di particolare rilevanza in relazione agli argomenti all'ordine del giorno, la riunione potrà, a discrezione del Coordinatore Scientifico, essere aggiornata a una data successiva. Le riunioni del Comitato Scientifico potranno essere tenute anche senza necessità della presenza fisica dei suoi componenti ma utilizzando strumenti tecnici e/o informatici che consentano di seguire in diretta l'adunanza e di esprimere, sempre in diretta, la manifestazione di voto. Le delibere sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal coordinatore del Comitato Scientifico. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi membri non contando i giustificati per iscritto, e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Alla fine della riunione si deve redigere un verbale da inviare al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 5. RIMBORSI SPESE

Ai componenti del Consiglio Scientifico è corrisposto il rimborso delle spese di partecipazione alle riunioni. I viaggi e i soggiorni dei componenti del Comitato Scientifico-Strategico per missioni e trasferte inerenti all'attività del Comitato devono essere preventivamente programmati dal Consiglio Direttivo e autorizzati dallo stesso. Possono essere rimborsate le sole spese preventivamente concordate con il Consiglio Direttivo

documentate da pezze giustificative presentate alla segreteria amministrativa dell'Associazione

Art. 6. ESPERTI ESTERNI

Il Comitato Scientifico si può avvalere di esperti e rappresentanti di Enti e Istituzioni, al fine di acquisire dati e informazioni ritenuti utili al dibattito e alle deliberazioni.

Art. 7. CONFLITTO DI INTERESSI

Nell'ipotesi di conflitto di interessi ciascun componente si impegna ad astenersi, dopo avere dichiarato caso per caso esplicitamente la sussistenza del conflitto di interessi, e a non partecipare alla discussione.